

STATUTO

IMPEGNO SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIENA SI VIA LUCHERINI 12

Numero REA: SI - 63478

Codice fiscale: 00135580520

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-03-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A al N. 7707 RACCOLTA

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA E ADESIONI

ART.1) E' vigente la Società cooperativa sociale denominata
"IMPEGNO SOCIALE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"
con sede in Siena.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa è a mutualità prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile; la cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 e del d.lgs 3 luglio 2017, n.112.

Alla Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2519 del Codice Civile ed in quanto compatibili, si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ART. 2) La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050; la durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

SCOPO - OGGETTO

ART. 3) La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi e delle attività socio - sanitarie ed educative, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n.112;

- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi -La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestione in forma associativa della azienda alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestione in forma associativa della azienda alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la

cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Cooperativa si propone altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue; ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

ART. 4) La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) in riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n.381, art.1 comma a), la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, servizi di natura assistenziale e sociale;
- b) in riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, art.1 comma b), lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

Lo cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

- interventi di assistenza sociale, di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione rivolte ai minori, disabili, anziani, portatori di disagio in genere;
- assistenza domiciliare ad anziani, disabili, minori, ecc. ;
- attività e servizi di riabilitazione, trasporto accompagnato di minori, trasporti sociali ed assistiti di disabili;
- gestione di attività di terapia occupazionale, interventi socio-terapeutici, laboratori di apprendimento al lavoro, formazione professionale e quant'altro di similare;
- gestione di case di riposo, centri diurni, case famiglia, case di accoglienza, residenze protette e assistite, comunità educative, centri per minori a rischio e tutti gli ulteriori aspetti e servizi riguardanti sociale e socio sanitario;
- gestione di asili nido, scuole materne, ludoteche, centri di lettura, biblioteche, servizi informativi per giovani, anziani, extracomunitari, donne e quant'altro di educativo nel settore sociale, riabilitativo, ricreativo, culturale, nonché servizi accessori a servizi educativi e scolastici e principalmente nel settore della rilegatoria artigianale e della confezione di carto-plastica finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da

enti pubblici o privati;

- organizzazione e gestione, per persone bisognose di intervento sociale, di mense, ritrovi e servizi di vacanze, case di villeggiatura, pensioni o alberghi o quant'altro di simile;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e per l'affermazione dei loro diritti

B) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi attività di:

1) tutela promozione e valorizzazione delle cose d'interesse storico e artistico di cui alla legge 01/06/1939 n. 1089 e sue successive modifiche ed integrazioni, delle biblioteche e dei beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e di cui al capo V del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;

2) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente fatta esclusione per la raccolta e il riciclaggio di rifiuti urbani speciali e pericolosi di cui all'art.7 Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22

3) promozione della cultura e dell'arte, ivi compresi

- la gestione di biblioteche, emeroteche, archivi, musei, siti e parchi archeologici, parchi letterari e naturalistici

4) istruzione, ivi compresa la gestione di ludoteche e centri per l'infanzia

5) formazione, ivi compresi corsi, lezioni private e attività extracurricolari nelle scuole

6) traduzioni

7) consulenza e battitura tesi di laurea

8) gestione, riorganizzazione, custodia e promozione di centri di informazione (informagiovani, informagente, informazioni turistiche, ecc.)

9) gestione di impianti pubblici

10) organizzazione, promozione, gestione e servizi di custodia, di fiere, esposizioni, mostre, conferenze, convegni, premi, manifestazioni ed eventi

11) organizzazione ed animazione di eventi sportivo-turistici e ricreativi in genere

12) animazione per anziani

13) attività di consulenza editoriale, pubblicazione e stampa di libri, studi, ricerche, documentazioni, cataloghi, opuscoli, manifesti, gestione di tipografie, legatorie e rilegatorie;

14) animazione e intrattenimento per bambini in feste, centri commerciali, stabilimenti balneari e luoghi di aggregazione in genere

15) rilevazioni statistiche ed indagini di mercato sul territorio

16) creazione e gestione di data base e banche dati su supporto informatico, siti web e portali

17) promozione e pubblicità, ivi compresa distribuzione di volantini, affissione locandine, manifesti, ecc.

18) organizzazione di servizi di guide turistiche e naturalistiche

19) organizzazione di gite, scolastiche o a scopo culturale, e di soggiorni in luoghi di vacanza

20) allestimento e promozione di spettacoli.

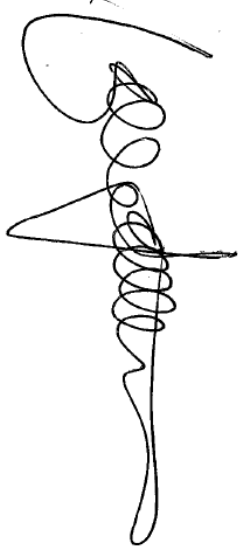
21) produzione e commercializzazione di articoli da regalo ,oggetti di bigiotteria, chincaglieria, cartotecnica e cartoplastica ecc.;

La società potrà svolgere altresì attività connesse a quelle elencate nell'oggetto sociale fra le quali:

1. Sistemazione e riordino dei locali adibiti a biblioteche, emeroteche, archivi, ecc.

2. Gestione segreterie scuole pubbliche e private

3. Organizzazione di visite guidate con animazione in biblioteche, musei, archivi,



Giuseppe Vercelli

ludoteche, siti e parchi archeologici e parchi letterari e naturalistici

4. Riciclo di vecchi libri, stampe, giornali e riviste, ivi compreso lo scambio e la rivendita di libri scolastici

5. gestione di caffè letterario, spazi ristoro e bookshops all'interno di biblioteche, musei, librerie ecc.

6. servizio di accoglienza per partecipanti a convegni, conferenze e attività similari, e per loro accompagnatori

7. gestione di librerie a scopo commerciale

La cooperativa potrà partecipare, individualmente o in forma di ATI o raggruppamenti di imprese o in qualsiasi altra forma societaria o comunque associativa o partecipativa, a gare o a qualsiasi altro procedimento (ivi compresi gli appalti pubblici e/o privati) per l'affidamento di servizi, gestioni, e/o forniture.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere le suddette attività nonché qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate e potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

SOCI

ART. 5) Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al

tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci; il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci. Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n°381.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

ART. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
- b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;
- c) impegno al versamento della tassa di ammissione.

I soci cooperatori dovranno inoltre indicare i seguenti ulteriori elementi:

- a) indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- b) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 18).

Con delibera dell'Assemblea saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

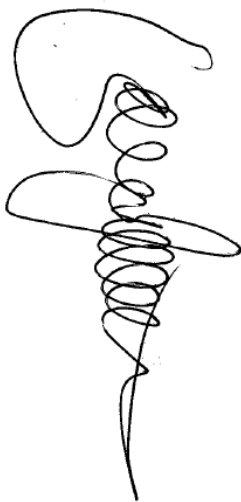
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7) I soci cooperatori sono obbligati:

- a) all'immediato versamento dell'eventuale della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;
- b) a sottoscrivere la quota sociale di cui al precedente articolo 6;
- c) a versare le quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
- d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in



Giovanna Vercelli

relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 8) E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

ART. 9) I soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile ai sensi delle norme previdenziali, o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della Cooperativa con delibera dell'assemblea. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'assemblea, anche altri soggetti aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10) La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte.

ART. 11) Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso come da contratto; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

I soci sovventori hanno diritto di recedere unicamente nei casi e con le modalità previste dal Codice Civile.

ART. 12) L'esclusione, nelle ipotesi di cessazione automatica del rapporto, è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori:

- a) interdetti o inabilitati;
- b) che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- c) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- d) di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque raggiunto l'età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ha la facoltà di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

ART. 13) L'esclusione sarà altresì deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore nelle ulteriori seguenti ipotesi:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 6);
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle

assemblee regolarmente convocate;

c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;

g) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;

h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

i) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

j) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso ed esclusione, limitatamente al socio cooperatore, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli amministratori.

ART. 14) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 6.

In caso di eventuali controversie tra i soci e la cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, la controversia sarà demandata, a tutti gli effetti di quanto stabilito dal C.P.C. e dalle altre norme in materia di arbitrato, alla decisione di un collegio arbitrale nominato ai sensi di legge e composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove la sede la società.

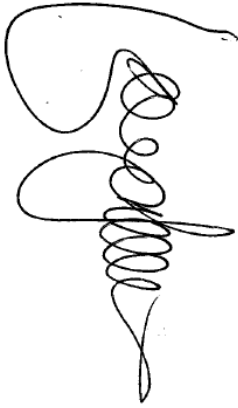
I soci che intendano impugnare i menzionati provvedimenti del Consiglio, dovranno notificare il ricorso al Consiglio di Amministrazione.

La proposizione del ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento adottato.

ART. 15) I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versato, oltre alla eventuale rivalutazione di cui all'art. 7 (sette) della Legge n° 59/1992, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il pagamento di quanto dovuto, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

In ogni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ART.16) In caso di morte del socio, il pagamento agli eredi del rimborso delle quote da lui effettivamente versate, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, e deve avvenire entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.



Giovanna Vercelli

ART. 17) I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centoottanta giorni indicati nei precedenti articoli.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 18) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'art. 13 del d.lgs 112/2017.

Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

ART. 19) In momenti di speciale difficoltà i soci cooperatori possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze negli interessi della Cooperativa previa delibera dell'Assemblea.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20) Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e illimitato e formato da:

- un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori;
- azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori,

b) dalla riserva ordinaria;

c) da eventuali riserve straordinarie, formate, tra l'altro, dalle tasse di ammissione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni nominative sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto del suo scioglimento ai sensi e per gli effetti della Legge 904/77, art. 12, e successive modifiche ed altre norme in materia.

ART. 21) Le quote dei soci cooperatori e le azioni nominative sottoscritte dai soci

sovventori potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno l'ammontare della quota minima, all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 22) Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori possono essere trasferite soltanto previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione con lettera raccomandata indicando il nominativo dell'acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento, dovrà pronunciarsi sulla richiesta, indicando l'acquirente alternativo in caso di non gradimento di quello proposto dal socio.

ART. 23) L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, come per legge, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n.59. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste precedentemente e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali, e comunque nei limiti stabiliti dall'art. 3 comma 3 del d.lgs. 112/2017, destinandoli:

- a) al fondo di riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura non inferiore a quella prevista dalle norme di tempo in tempo vigenti in materia;
- c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, purché nei limiti previsti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- d) alla eventuale distribuzione ai soci di un dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare, in ogni caso il limite massimo consentito dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- e) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare in deroga alle disposizioni precedenti, di destinare i residui attivi alle riserve indivisibili, salvo quanto

indicato nella precedente lettera b).

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

ORGANI SOCIALI

ART. 24) Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo.

ART. 25) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le assemblee possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza e mediante lettera raccomandata o raccomandata a mano o a mezzo posta elettronica.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria come sopra stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.26) L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo e il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
 - b) procede alla nomina delle cariche sociali;
 - c) determina la misura dei compensi o dei rimborsi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, e il compenso annuale dell'organo di controllo, e comunque nei limiti di cui all'art. 3 comma 2 lett.a del d.lgs. 112/2017;
 - d) approva i regolamenti previsti dal presente statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
 - e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;
 - f) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n.142 ed altre norme in materia compatibili con i limiti dell'impresa sociale
 - g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
 - h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno, anche fuori della sede legale, purché in Italia, entro centoventi giorni, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centoottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data

della richiesta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulle altre materie previste dalle vigenti norme.

ART. 27) In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 28) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno 1/4 dei soci presenti o rappresentati.

ART. 29) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Con delibera dell'assemblea saranno stabiliti i criteri di attribuzione del diritto di voto ai soci sovventori e le eventuali modalità di riduzione proporzionale dei voti nel caso in cui, venga ad essere superato il limite previsto dall'articolo 4 della Legge n°59/1992 e salva l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2526 secondo comma del Codice Civile.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

ART. 30) L'Assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge il verbale delle assemblee deve essere redatto dal notaio.

ART. 31) Ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 2540 C.C. ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunti dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'Assemblea generale da assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.

Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale;

b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;

c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere almeno 24 ore successiva a quella della prima;

d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci e, eventualmente, le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiore a 50;

e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea. Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati all'assemblea generale.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'assemblea generale in prima convocazione ed in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti da processi verbali delle assemblee separate dai rispettivi delegati che siano presenti nell'Assemblea generale.

ART. 32) Il Consiglio di Amministrazione si compone da un numero dispari minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 7 (sette) consiglieri. I soci sovventori, o mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; in ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi, i suoi componenti scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli

amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da almeno due consiglieri oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere bilanci consuntivi, gli eventuali bilanci preventivi e il bilancio sociale;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) conferire procure e nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente;
- h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.

ART. 33) In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

ART. 34) IL PRESIDENTE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, ad un membro del Consiglio.

ART. 35) ORGANO DI CONTROLLO

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543,

comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

COLLEGIO ARBITRALE

ART. 37) Tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la società cooperativa, nonché quelle tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali e tutte le altre - sempre che possano formare oggetto di compromesso - relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti o derivanti da deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione sono demandate alla decisione di un Collegio Arbitrale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 808 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio sarà composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

ART. 38) Per tutto quanto non espressamente previsto nel precedente articolo viene fatto riferimento alle vigenti norme in materia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 39) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART. 40) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n°59.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 41) Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 42) Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 20, 23 e 40 e del successivo articolo 43, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 43) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile, delle leggi speciali sulla cooperazione e sulle imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017.

Tra i requisiti per considerare la Cooperativa a mutualità prevalente, oltre agli altri tre già inseriti nello statuto, si prevede espressamente (come da lettera b) dell'articolo 2514, primo comma, del Codice Civile: "il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi".

Giorgio Tarnelli